

2) La CAPACITA' GIURIDICA

La soggettività si riferisce al fatto che un individuo o un'entità è riconosciuto come soggetto di diritto, cioè come qualcuno che può avere diritti e doveri. La capacità giuridica, invece, è l'abilità di essere titolari di questi diritti e doveri. Mentre la soggettività è una questione qualitativa (essere o non essere un soggetto di diritto), la capacità giuridica riguarda una dimensione quantitativa: quanta capacità una persona o entità ha di detenere diritti e doveri. Capacità giuridica generale: È quella attribuita agli esseri umani (persone fisiche) e alle entità riconosciute come persone giuridiche (come associazioni riconosciute, fondazioni, e società di capitali). Questi soggetti hanno piena capacità di avere diritti e doveri. Capacità giuridica parziale: Alcune entità, come le associazioni non riconosciute o le società di persone, hanno una capacità giuridica limitata. Questo significa che possono avere diritti e doveri, ma in misura minore rispetto a chi ha piena capacità giuridica. Capacità giuridica dei concepiti: Anche i concepiti (gli esseri umani non ancora nati) hanno una forma di capacità giuridica parziale. Possono, ad esempio, ricevere eredità o donazioni, ma non hanno un pieno diritto alla vita, come avviene invece per le persone già nate. Un esempio storico di capacità giuridica ridotta riguarda le leggi razziali del 1938 in Italia, che limitarono drasticamente i diritti degli ebrei, escludendoli da molte attività e funzioni pubbliche. Queste leggi crearono una situazione di forte discriminazione, dove la capacità giuridica degli ebrei venne compressa, negando loro molti diritti. In sintesi, mentre la soggettività riguarda l'essere o meno un soggetto di diritto, la capacità giuridica misura in che grado una persona o un'entità può possedere diritti e doveri. La storia e il diritto attuale mostrano come questa capacità possa variare, a seconda delle norme e delle condizioni specifiche di ogni ordinamento giuridico.

3 ACQUISTO DELLA CAPACITÀ GIURIDICA. IL CONCEPITO.

Capacità giuridica alla nascita: Secondo l'articolo 1 del Codice Civile italiano, la capacità giuridica, cioè la possibilità di avere diritti e doveri, si acquisisce al momento della nascita. Questo significa che dal momento in cui una persona nasce, ha automaticamente dei diritti come il diritto al mantenimento, al nome, e allo stato familiare. Per la legge, la nascita è considerata come il momento in cui il neonato diventa autonomo dal corpo materno, cioè quando inizia a respirare autonomamente. Anche se il neonato vive solo per pochi istanti, se è nato vivo acquisisce la capacità giuridica e i suoi diritti vengono riconosciuti. Capacità giuridica del concepito: Prima della nascita, un concepito (cioè un feto) ha una capacità giuridica parziale. Questo significa che, pur non essendo ancora nato, può avere certi diritti, soprattutto di tipo patrimoniale. Ad esempio, può ricevere eredità o donazioni (art 462 e 78) e i suoi genitori possono rappresentarlo legalmente e gestire i suoi beni anche prima della nascita. Tuttavia, questi diritti sono condizionati dal fatto che il concepito nasca vivo; se ciò non accade, i diritti acquisiti vengono annullati. Tutela del concepito: La legge italiana prevede anche alcune tutele specifiche per il concepito. Ad esempio, vieta la sperimentazione sugli embrioni per scopi non terapeutici e limita il diritto della madre di interrompere la gravidanza, riconoscendo così un certo grado di protezione della vita del concepito. Inoltre, il concepito può ricevere risarcimenti per danni subiti durante la gravidanza. Nascituro non concepito: Esiste anche una figura giuridica per il nascituro non ancora concepito, ovvero un potenziale futuro figlio che potrebbe nascere. In questo caso, la legge permette che una persona possa essere indicata come beneficiario in un testamento o in una donazione, anche se non è ancora stata concepita. Tuttavia, questa possibilità è più limitata rispetto ai diritti del concepito, poiché dipende dalla nascita effettiva e non ha effetto immediato. In sintesi, la capacità giuridica si acquisisce pienamente alla nascita, ma anche prima della nascita, il concepito può avere diritti limitati, soggetti alla condizione che egli nasca vivo. Per il nascituro non ancora concepito, i diritti sono più teorici e legati alla speranza di una futura nascita.

4 LIMITAZIONI DELLA CAPLa capacità giuridica è un concetto fondamentale nel diritto, poiché rappresenta la misura in cui una persona è autorizzata a esercitare i propri diritti e doveri. Quando una persona è priva di capacità giuridica o ha una capacità limitata, si trova in una posizione di svantaggio rispetto agli altri soggetti di diritto, perché non può far valere pienamente i propri interessi. Per questo motivo, la Costituzione

italiana protegge la capacità giuridica, vietando che possa essere limitata per motivi politici (art. 22). Questo significa che nessuno può essere privato dei propri diritti legali solo a causa delle proprie idee o posizioni politiche. La Costituzione, quindi, garantisce che tutti abbiano un uguale accesso ai diritti fondamentali, senza discriminazioni basate sulle opinioni politiche. La Costituzione vieta limitazioni della capacità giuridica per motivi politici, in risposta storica alle leggi razziali del passato. Tuttavia, alcune limitazioni possono essere accettabili se sono giustificate da esigenze di protezione del soggetto stesso (come l'età) o da un interesse pubblico superiore. Queste limitazioni, chiamate "incapacità speciali", sono molto specifiche e devono essere interpretate in modo restrittivo, cioè non possono essere applicate in situazioni non espressamente previste dalla legge. Esempi di incapacità speciali includono il divieto di lavoro per i minori di 16 anni (art 1 legge n 296/2006), il divieto di matrimonio tra parenti stretti, per chi è interdetto o già sposato art 85 ,86,87 n 1e 2 e il divieto per i pubblici amministratori di acquistare beni dell'ente che amministrano. Se una persona compie un atto in violazione di queste limitazioni, l'atto è considerato invalido e non produce effetti legali. In alcuni casi, però, l'impedimento può essere rimosso con un'autorizzazione(art 84,87 n 3 4, 5), o può essere fatto valere solo dall'interessato art 323 1471 n 3 e 4 rendendo l'atto annullabile, anziché invalido fin dall'inizio.

5.B La capacità di agire

La Costituzione vieta limitazioni della capacità giuridica per motivi politici, in risposta storica alle leggi razziali del passato. Tuttavia, alcune limitazioni possono essere accettabili se sono giustificate da esigenze di protezione del soggetto stesso (come l'età) o da un interesse pubblico superiore. Queste limitazioni, chiamate "incapacità speciali", sono molto specifiche e devono essere interpretate in modo restrittivo, cioè non possono essere applicate in situazioni non espressamente previste dalla legge. Esempi di incapacità speciali includono il divieto di lavoro per i minori di 16 anni, il divieto di matrimonio tra parenti stretti, e il divieto per i pubblici amministratori di acquistare beni dell'ente che amministrano. Se una persona compie un atto in violazione di queste limitazioni, l'atto è considerato invalido e non produce effetti legali. In alcuni casi, però, l'impedimento può essere rimosso con un'autorizzazione, o può essere fatto valere solo dall'interessato, rendendo l'atto annullabile, anziché invalido fin dall'inizio.+